

Nomina organo di controllo Srl: verifiche sul bilancio 2023

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

Revisione legale

Scopri di più

Normativa

Articolo 2477 cod. civ.

Articolo 379, comma 1, D.Lgs. 14/2019

Articolo 2-bis, comma 2, D.L. 32/2019

Articolo 1-bis, D.L. 118/2021

articolo 2631 cod. civ.

Articolo 2409 cod. civ.

Con le prossime assemblee convocate per l'**approvazione del bilancio di esercizio 2023**, si ripropone, per le Srl, la questione relativa alla **nomina dell'organo di controllo**, nelle diverse forme alternative previste dal legislatore (collegio sindacale/sindaco unico o revisore), in conformità a quanto stabilito dall'**atto costitutivo**, in merito a competenze e attribuzioni (compresa la revisione legale dei conti).

Obbligo nomina organo di Controllo Srl: excursus normativo

Stando alla versione dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), in **vigore fino allo scorso 16.3.2019**, risultavano **obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore legale, **le Srl**:

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale** dei conti;
- che per **due esercizi consecutivi** superavano **due dei seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato passivo: **4.400.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **8.800.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.



L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessava se, **per due esercizi consecutivi**, la Srl **non superava i predetti limiti**.

Con l'introduzione dell'[articolo 379, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - C.C.I.I.), avvenuta in **data 16.3.2019**, risultavano, invece, **obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore, **le Srl**:

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale** dei conti;
- che per **due esercizi consecutivi** superavano almeno **uno dei limiti seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato patrimoniale: **2.000.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **2.000.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.



L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessava se, **per 3 esercizi consecutivi**, la Srl **non superava i predetti limiti**.

Veniva comunque riconosciuto un termine (**9 mesi dal 16.3.2019**) entro il quale le srl (già costituite alla medesima data) avrebbero dovuto **provvedere a**:

- **nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore legale;
- **uniformare l'atto costitutivo** e lo statuto (ove necessario).



Nota bene

Conseguentemente, entro lo scorso 16.12.2019, le Srl avrebbero dovuto nominare l'organo di controllo, tenuto conto che, per l'applicazione delle nuove soglie, occorreva prendere a riferimento **gli esercizi 2017 e 2018** (due esercizi antecedenti alla scadenza del termine del 16.12.2019).

Prima dello spirare del predetto termine del 16.12.2019, la normativa dei controlli nelle Srl è stata nuovamente **oggetto di modifica** ([articolo 2-bis, comma 2, D.L. 32/2019](#)). Stando alla versione in vigore dal 16.12.2019 (ed attualmente vigente), **sono obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore, **le Srl**:

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale dei conti**;
- che per **due esercizi consecutivi** superano almeno **uno dei limiti seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato patrimoniale: **4.000.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **4.000.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Per la prima applicazione di tale disposizione, gli esercizi da monitorare **restavano ancora il 2017 e 2018**.



L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessa se, **per tre esercizi consecutivi**, la Srl **non supera i predetti limiti**.

L'adeguamento alle suddette novità **non è stato immediato per le Srl**: grazie ad una serie di rinvii normativi ([articolo 1-bis, D.L. 118/2021](#)), il termine per adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (collegiale o monocratico) o del revisore legale, **veniva individuato nella data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022** (ovvero nel 2023), mentre i bilanci di riferimento da considerare sono stati individuati in quelli **relativi agli esercizi 2021 e 2022**.

Tabella di sintesi

Parametri	Ante modifiche 2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	Post D.Lgs. 14/2019 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	Post L. 55/2019 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000	2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	8.800.000	2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

Computo dei limiti dimensionali

Per determinare correttamente i limiti dimensionali previsti per l'obbligo della nomina dell'organo di controllo, occorre fare riferimento alle **medesime poste di bilancio oggetto di verifica per** la redazione del bilancio in **forma abbreviata** (o per l'accesso alle ulteriori semplificazioni per le microimprese).

Computo dei limiti dimensionali

Totale attivo stato patrimoniale	Totale importi classi A, B, C, D dell'attivo di Stato Patrimoniale, al netto dei fondi rettificativi .
Totale ricavo di vendita e prestazioni	Totale importo voce A.1 del Conto economico , al netto di: <ul style="list-style-type: none"> · resi, sconti, abbuoni e dei premi; · imposte direttamente connesse con la vendita di prodotti e servizi.
Occupati in media durante l'esercizio	Media giornaliera degli occupati durante l'esercizio , tenuto conto che: <ul style="list-style-type: none"> · i lavoratori a tempo parziale sono da computare in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, arrotondando all'unità superiore la sola frazione superiore alla metà dell'orario a tempo pieno; · occorre computare anche i lavoratori c.d. "etero-organizzati"

dall'imprenditore, in quanto assimilabili ai lavoratori subordinati.

ESEMPIO

Calcolo occupati in media in presenza di dipendenti a tempo pieno

1. dipendenti occupati per 100 giorni: 20
2. dipendenti occupati per 265 giorni: 10

Media dipendenti occupati nell'esercizio: $12,74 = [(20 \times 100) + (10 \times 265)] : 365$

ESEMPIO

Calcolo occupati in media in presenza di dipendenti a tempo parziale

Ore settimanali: 40

Lavoratore part time 18 ore/settimana: 1

Lavoratore part time 22 ore/settimana: 1

Lavoratore part time 24 ore/settimana: 1

Calcolo unità lavorative per 64 (18 + 22 + 24) ore lavorative settimanali: 1 unità (40 ore) con resto di 24 ore.

Poiché 24 ore superano la metà dell'orario normale settimanale (20 ore = 40 ore/2), occorre arrotondare all'unità superiore, con la conseguenza che i 3 lavoratori part time sono computati come **2 unità lavorative**.



Sebbene i parametri dimensionali da monitorare per la nomina dell'organo di controllo **siano i medesimi previsti per l'accesso al bilancio abbreviato**, cambia l'entità degli stessi: è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio di attività,

oppure per due esercizi consecutivi, sono rispettati **almeno due dei seguenti limiti dimensionali**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4.400.000 euro**;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4.400.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.
-

Termini per provvedere alla nomina dell'organo di controllo

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla nomina dell'organo di controllo, potendo deliberare per una **delle seguenti composizioni**:

- un **Collegio sindacale** (o un sindaco unico), con compiti di **vigilanza sulla gestione ed eventualmente di revisione legale**;
 - un **revisore** (ovvero, una società di revisione) cui affidare la **revisione legale dei conti**.
 - un **organo di controllo** (collegiale o monocratico) ed un **revisore**.
-



L'atto costitutivo può prevedere, infatti, la nomina di un revisore legale e/o di un organo di controllo (collegiale o monocratico) determinandone le competenze e i poteri, **compresa anche la revisione legale dei conti** (in assenza di revisore nominato). In assenza di indicazioni statutarie, **l'organo di controllo è unipersonale**.

In caso di stallo assembleare, alla nomina dell'organo di controllo **provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato** o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

ESEMPIO

Limiti dimensionali	2022	2023
Attivo dello Stato patrimoniale	4.700.000	4.900.000
Ricavi vendite e prestazioni	3.600.000	6.900.000

Occupati in media durante l'esercizio 27

18

Nella situazione esposta, sussiste l'obbligo di nominare l'organo di controllo in sede di approvazione del bilancio 2023, perché per 2 esercizi consecutivi (2022 e 2023) si è registrato il superamento di almeno 1 dei 3 limiti dimensionali previsti.

ESEMPIO

Limiti dimensionali	2022	2023
Attivo dello Stato patrimoniale	4.700.000	3.900.000
Ricavi vendite e prestazioni	3.600.000	6.900.000
Occupati in media durante l'esercizio	17	18

Nella situazione esposta, sussiste l'obbligo di nominare l'organo di controllo in sede di approvazione del bilancio 2023, perché per 2 esercizi consecutivi (2022 e 2023) si è registrato il superamento di almeno 1 dei 3 limiti dimensionali previsti.



Nota bene

I parametri da verificare possono anche non coincidere: è necessario, quindi, procedere alla nomina dell'organo di controllo, anche laddove in un esercizio è **superato uno dei tre parametri**, mentre nell'esercizio successivo sia **superato un parametro diverso**.

ESEMPIO

Limiti dimensionali	2022	2023
Attivo dello Stato patrimoniale	3.700.000	3.900.000
Ricavi vendite e prestazioni	3.600.000	6.900.000
Occupati in media durante l'esercizio	17	18

Nella situazione esposta, **non vi è l'obbligo di nominare l'organo di controllo** in sede di approvazione del bilancio 2023, perché per 2 esercizi consecutivi (2022 e 2023) non si è registrato il superamento di almeno 1 dei 3 limiti dimensionali previsti. Con riferimento all'esercizio 2023, risulta superato, infatti, solo il limite del totale dei ricavi e delle prestazioni.

Organo di Controllo srl: decadenza

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se, **per tre esercizi consecutivi**, non **è superato alcuno dei predetti limiti** (e non più due esercizi, come previsto prima delle richiamate modifiche normative).

ESEMPIO

Limiti dimensionali	2021	2022	2023	2024
Attivo dello Stato patrimoniale	4.900.000	3.800.000	3.900.000	3.700.000
Ricavi vendite e prestazioni	6.900.000	3.600.000	2.900.000	3.600.000
Occupati in media durante l'esercizio	18	17	18	12

L'obbligo di mantenere in carica l'organo di controllo **cessa a decorrere dal 2024**, essendo stati rispettati i tre limiti previsti nei tre esercizi precedenti.

Omessa nomina organo di Controllo srl: regime sanzionatorio

La mancata nomina dell'organo di controllo, sussistendone i presupposti:

- rende possibile un intervento da parte del **Conservatore del Registro delle imprese**, il quale potrebbe **segnalare al Tribunale l'omissione**, chiedendo di procedere alla prevista nomina.
- restano eventualmente **impregiudicate le sanzioni amministrative a carico degli amministratori**, da euro 1.032 a 6.197 euro (ex [articolo 2631, cod. civ.](#)), la **denuncia al Tribunale** (ex [articolo 2409 cod. civ.](#)) e la revoca.